

0007

66. N. 12013 URBALAN
P. A. L. N. 0000, S
11963-14904 (CR)

Comune di Pisa



Ufficio Protocollo
Nr. 0074301 Data 23/10/2015
Tit. 0000 Arrivo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAPUA

Sent. N. 1166/15
R.G. N. 2063/13
REP. N.
Cron. N. 1166...

La D.ssa Michelina Maciariello, giudice di Pace di Capua, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2063/2013 R.G.

TRA

Carbone Claudio elettivamente domiciliato in Capua alla p.zza Duomo n. 5 presso lo studio dell'Avv. Nicola Napolitano che lo rapp.ta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione.

OPPONENTE

E

Prefettura di Pisa, in persona del Prefetto p.t.

OPPOSTO

NONCHE'

SEPI s.p.a., Società Entrate di Pisa, in persona del legale rapp.te p.t.
Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t.,

OPPOSTO

Comune di Pisa, in persona del sindaco p.t., rapp.te e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Susanna Caponi e Gloria Lazzari, con cui elettivamente domicilia in Pisa via degli Uffizi n. 1 presso l'Avvocatura Civica.

Terzo Chiamato

Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c.

Conclusioni: Come da verbale del 28-02-2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'ingiunzione di pagamento n. 000251/13 ex R.D. 639/10 dell'importo di € 190,84 emesso dalla SEPI x l'Ente creditore Prefettura di Pisa.

L'opponente a fondamento dell'opposizione deduceva che a fondamento dell'ordinanza opposta vi era l'ordinanza d'ingiunzione n. 350/11 emessa dalla Prefettura di Pisa in seguito a ricorso gerarchico proposto avverso il verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 1556878 del 18-10-2010 elevato dalla Polizia Municipale di Pisa; che l'ordinanza n. 350/11 era stata annullata con sentenza n. 16/12 del Giudice di Pace di Pisa; l'opponente eccepiva inoltre il difetto di legittimazione della SEPI al recupero del credito comunque non dovuto per intervenuta estinzione dello stesso.

La Prefettura di Pisa inviava brevi note con cui deduceva la legittimazione passiva del Comune di Pisa destinatario finale dei proventi oggetto dell'ingiunzione impugnata.

In corso di causa dunque il procuratore dell'attore chiedeva e veniva autorizzato alla chiamata in causa del comune di Pisa.

Costituitosi il Comune di Pisa, deducendo che non avendo avuto conoscenza della sentenza n. 16/12 del Giudice di Pace di Pisa, la SEPI aveva emesso l'ulteriore ingiunzione opposta; che solo dopo la notifica della seconda ingiunzione in data 03-07-2013 la SEPI acquisiva documentazione avente ad oggetto la sentenza del Giudice di Pace di Pisa e quindi provvedeva a disporre

atto di discarico totale dell'ingiunzione oggetto di opposizione. Tanto premesso il Comune chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.

All'udienza del 28-10-2014, dopo la precisazione delle conclusioni del procuratore dell'istante la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva che l'opposizione in oggetto deve ritenersi formulata ex art. 615 c.p.c..

Si osserva in proposito che l'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 ha previsto che "la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al *Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*, ovvero con quella indicata dal *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

L'articolo 5 del R. D.639 del 1910 presuppone che prima dell'espropriazione forzata venga notificata l'ingiunzione a conferma che l'ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella di pagamento quale atto prodromico per l'esecuzione forzata.

In questa situazione, ed in considerazione dell'evoluzione che ha avuto il sistema processuale tributario nel suo insieme, ogni contestazione che concerne il rapporto tributario ed i suoi elementi costitutivi deve essere assegnata alla Commissione Tributaria, che dal 1996 ha anche il potere di sospendere l'esecutività dell'atto, mentre restano alla giurisdizione del giudice ordinario gli atti che saranno posti in essere durante la successiva espropriazione forzata, atti che non propongono questioni di natura tributaria,

ma riguardano le situazioni giuridiche tutelabili dinanzi al giudice dell'esecuzione.

Nel merito si rileva che più volte la Cassazione ha statuito che l'ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo formato unilateralmente dalla pubblica amministrazione (nella fattispecie, dal comune) nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela e quella di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, equipollente all'atto di precetto nel processo civile ordinario (Cass. civ. Sez. III, 26-07-2005, n. 15617).

Il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Giudice del luogo dell'esecuzione, identificato con la residenza dell'opponente.

Nel merito, va preliminarmente dichiarato il difetto di titolarità della SEPI in ordine al rapporto sostanziale dedotto ed in particolare sulle circostanze antecedenti la trasmissione al Concessionario del titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo, viene formato dall'Ente impositore, che successivamente lo invia al Concessionario per la riscossione coattiva.

Tanto premesso ogni doglianza deve essere rivolta esclusivamente all'Ente, mentre il Concessionario, in quanto estraneo alla formazione del ruolo, nelle cause relative all'opposizione all'esecuzione ove si contesti il diritto di procedere all'esecuzione deve ritenersi mero litisconsorte processuale.

Nel merito atteso l'annullamento in autotutela dell'ordinanza d'ingiunzione 251/2013, va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere.

Circa il governo delle spese di giudizio, si rileva che il Comune di Pisa conscio (per le notifiche necessariamente intervenute in pendenza di giudizio) che il procedimento non era completo e che pertanto il titolo esecutivo non si era formato, poteva ben evitare l'emissione dell'ingiunzione n. 251/13 da parte della SEPI per la pendenza del giudizio in opposizione all'ordinanza d'ingiunzione n.

350/11 della Prefettura di Pisa, a cui a fatto seguito la sent. d'annullamento n. 16/12, il Comune di Pisa opposto. Tanto premesso, appare equa la condanna del comune alle spese di giudizio nella misura di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela dell'ingiunzione n. 251/13 e condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 400,00, di cui € 50,00 per spese oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.

Capua, li

Il Giudice di Pace

D.ssa Michelina Maciariello

Ufficio del Giudice di Pace di S. Maria C. V.

Depositato in cancelleria

S. Maria C. V.**13 FEB 2015**...

IL CANCELLIERE S3
Giovanni ...



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE S. MARIA CAPUA VETERE

PER L'ANTISTATARIO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al P.M. di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali delle Forze Pubbliche di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta del Sig. Avv. M. Napoli

Il Funzionario Dirigente
P.to Giorgio Magliocca

E' copia autentica per la notifica.

S. Maria C.V. 10 MAR 2007

Il Funzionario Dirigente
Giorgio Magliocca

TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.
RELATA DI NOTIFICA

richiesta con inanzi, lo sott. Ufficio
 del Trib. S. Maria C.V. ho notificato l'att
 a destinatari nei domicili
 con rcc. con A.R. a norma d
 Pret. di S. Maria C.V.
 20 OTT. 2015

Ch. Mario 61/81
 Antonio ~~...~~ PELL

Cron. n. _____
 Diritto _____
 Trasl _____
 Totale _____
 10% su trasl _____
 10.73
 02 OTT. 2015

